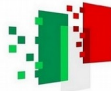




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	PNRR_ M6 SALUTE - C1/C2 Lavori di “Realizzazione della Casa di Poggio a Caiano (Prato) - CUP D24E22000130002 - CIG A01141DBEB Presa d’atto recesso subappaltatore Costruzioni del Mediterraneo Srl ed autorizzazione al subappalto all’impresa CRISTALDI GROUP SRLS di Cecina (LI)

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	FRANCESCO NAPOLITANO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	ALLEGRI SARA
Responsabile del procedimento	RICCARDO TURCHETTI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la Delibera n. 1348 del 26.09.2019 con la quale viene ridefinito il sistema di deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la Delibera n. 1447 del 18.12.2024 con la quale:

- è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per una durata di tre anni;
- è stata confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione;

Vista la Delibera n. 29 del 14/01/2025 con la quale è stato conferito l’incarico di direzione della SOC Gestione investimenti Prato all’ing. Sara Allegranti, a decorrere dal 15 gennaio 2025 e per la durata di 5 anni;

Richiamata la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e [ss.mm.ii.](#) “Codice dei contratti pubblici”
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 108 del 29 luglio 2021 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis), recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il D.lgs. n.81/2008 *“attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2003, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante *“Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”*;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;
- il Regolamento UE 121/02/2021 n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza,
- la circolare del MIT del 12/07/2023 recante *“Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure - afferenti alle opere PNRR e PNC”*;
- il D.lgs 36/2023 *“Codice dei Contratti pubblici”* in particolare l’art. 225 *“Disposizioni Transitorie e di coordinamento”*, comma 8, del D.Lgs 36/2023 secondo il quale *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici..., finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea,.....si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al [decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021](#), al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC...*

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 *“PNRR – Missione 6 Salute, C1 e C2 – interventi di edilizia sanitaria – esiti del lavoro di programmazione interventi – presentazione al Ministero della Salute”* con la quale sono approvati gli Elenchi degli interventi a valere su PNRR Missione 6 Salute – Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali, Ospedali di Comunità, Messa in sicurezza sismica degli ospedali – e delegata la Azienda USL Toscana Centro quale Soggetto Attuatore Esterno per la realizzazione degli interventi afferenti l’ambito territoriale della stessa;

Richiamate le delibere del Direttore Generale di questa Azienda:

- Delibera DG n. 502 del 28.04.2022 con la quale, preso atto della DGRT n.225 del 28.02.2022, viene approvato il programma aggiornato degli interventi come dettagliato nell'allegato A) al citato provvedimento e vengono indicati la denominazione, l'ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR, oltre ai nominativi dei RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. all'interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, e fra questi è individuato l'intervento di *Realizzazione della Casa di Comunità di Poggio a Caiano (PO) - PNRR (PNC) M6C1 1.1 "Case della Comunità e presa in carico della persona" - Azienda USL Toscana Centro, ambito pratese CUP D24E22000130002*;
- Delibera DG n.435 del 31.3.2023, adottata nel rispetto della *milestone* prevista all'interno del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS), con la quale è stato approvato, tra gli altri, il progetto definitivo ed il Quadro Economico dell'intervento in questione;

Premesso che:

- il Responsabile Unico del Procedimento relativo all'intervento *Realizzazione della Casa di Comunità di Poggio a Caiano (PO) CUP D24E22000130002*- individuato con Delibera n. 126 del 08/02/2024 - è l'ing. Riccardo Turchetti- in sostituzione dell'Ing. Maria Costanza Rosati nominata con Delibera D.G. n. 1140/2022;
- a seguito di adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 4 (provvedimento di aggiudicazione INVITALIA recepito con delibera DG n.1156 del 11.5.2023), questa Azienda ha emesso l'Ordine di Attivazione (ODA n. 58856) in data 21/09/2023, finalizzato alla stipula di Contratto specifico di lavori in appalto integrato (comprensivo della progettazione esecutiva) con l'impresa aggiudicataria, CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile per azioni con sede in Benevento, via Vittorio Veneto n. 29, Codice fiscale e Partita IVA 01483060628, aggiudicatario degli interventi PNRR Sub lotto prestazionale 4 – Lavori in appalto integrato, per un importo di contratto, tenuto conto del ribasso di gara, pari ad € 1.516.977,35= oltre IVA e oneri di legge, di cui:
 - a) Progettazione Esecutiva (e CSP) pari a € 53.734,55=;
 - b) Lavori, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 1.463.242,80=;
- in data 13/11/2023 con verbale Prot. 71570 è stato dato avvio d'urgenza al contratto con l'inizio delle prestazioni del servizio di progettazione esecutiva e CSP, a cura del Raggruppamento temporaneo di professionisti - individuato dal Consorzio affidatario del contratto lavori in appalto integrato - composto da Team Srl (mandataria), Hypro Srl (mandante) e Offtec Srl (mandante);

Dato atto che:

- in data 13/11/2023 con verbale Prot. 71570 è stato dato avvio al contratto con l'inizio delle prestazioni del servizio di progettazione esecutiva e CSP, a cura del Raggruppamento temporaneo di professionisti - individuato dal Consorzio affidatario del contratto lavori in appalto integrato - composto da Team Srl (mandataria), Hypro Srl (mandante) e Offtec Srl (mandante);
- il contratto specifico è stato stipulato con sottoscrizione da parte del RUP in data 29/09/2023 - CIG A01141DBEB - Rep. Aziendale n. 931 del 29.09.2023;
- il Consorzio Stabile Medil SCpA ha indicato quali imprese esecutrici la Nord Costruzioni Generali s.r.l., C.F. e P.I.07024940723 e l'impresa CO.GE.PA costruzioni generali Passarelli SpA, C.F. e P.I.06411250639;
- con Determina Dirigenziale n. 309 del 13/02/2024, è stato preso atto che le imprese NORD Costruzioni Generali S.r.l. di Bari e CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.a. di Napoli, consorziate designate del Consorzio Stabile Medil Scpa, hanno costituito la società consortile ITALIANA COSTRUZIONI Società Consortile a Responsabilità limitata C.F. 10422161215, con sede legale a Napoli, Viale di Augusto n. 148, CAP 80125, come da atto costitutivo a rogito notaio Paolo Morelli Repertorio n. 149586, registrato a Napoli in data 12/12/2023 al n. 48478/1t, per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi PNRR di pertinenza dell'Azienda USL Toscana Centro, fra i quali la Realizzazione della CASA DI COMUNITÀ' POGGIO A CAIANO;
- il Consorzio Stabile Medil S.C.P.A. ha indicato quale esecutore del servizio di progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione il RTP costituito da Team srl (mandataria) – Hypro srl (mandante) – Offtec srl (mandante), sede legale in Pavia, Corso Camillo Benso Conte di Cavour, 17 – C.Fiscale/P. IVA 02531660187;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana



- che a seguito di Adesione all'Accordo Quadro Invitalia, sub lotto prestazionale 1 - Servizi tecnico di progettazione, Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, questa Amministrazione ha emesso l'ODA n. 52978 del 30/08/2024 - CIG B2E2B204F9 per le prestazioni di DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE che sono svolte dal RTP formato da ESI PRO Srl (Mandataria), ARCH. FEDERICA FERDINANDA TERESA CIARDIELLO (mandante), STUDIO TECNICO DI ING. CIVILE GIOVANNI ROLANDO (mandante), GEOL. MARIO ANGELO FRANCESCO PINOLI (mandante), ARCH. LORENZO VALENZISI (mandante)
- che le funzioni di Direttore Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sono svolte dall'Ing. Edoardo Ciardiello, Direttore Tecnico della ESI PRO Srl;
- con delibera n. 935 del 29/08/2024 è stato approvato:
 - il progetto esecutivo dell'intervento di "Realizzazione della Casa di Comunità Poggio a Caiano (Prato) - CUP D24E22000130002- con le modifiche disposte dall'art. 106, comma 1 lett. b) e lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 trasmesso in data 12.07.2024, acquisito al protocollo aziendale al n. 44896 e verificato ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 dal Gruppo di Verifica come da relativo verbale del 17/07/2024
 - le modifiche disposte ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.lgs. 50/2016, al Contratto Specifico di appalto integrato CIG A01141DBEB - Rep. n. 931 del 29.09.2023 - stipulato con il CONSORZIO STABILE MEDIL Società consortile, per le quali il RUP ha espresso giudizio di ammissibilità, che hanno comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 246.212,18=, rideterminando conseguentemente l'importo complessivo del contratto specifico - Rep 931 del 29/09/2023 - in € 1.763.189,52=oltre IVA ed oneri di legge di cui € 1.503.093,26=+IVA per lavori, € 206.361,71=oltre IVA per oneri della sicurezza ed € 53.734,55= oltre CNPAIA e IVA per progettazione esecutiva e CSP.

Dato atto altresì:

- che l'importo complessivo dell'intervento ammonta ad € 2.624.843,22= e trova copertura sul Piano Investimenti 2024/2026 adottato con Delibera DG n. 398 del 27/03/2025, alla specifica riga di piano investimenti PO-52 ed è da attribuire al conto patrimoniale codice di conto 1A020901 - Immobili in costruzione-, ed è finanziato come segue:
 - per € 1.836.061,00= con Fondi PNRR M6C1 (Cdc-Hdc-COT) - Aut. di spesa 2022-666;
 - per € 4.719,00= nel Fondo Complementare Regionale di cui al DGRT n. 1429/2021 e al DGRT n. 599 del 25.05.2022 - Aut.2022-721;
 - per € 430.000,00= nel Fondo FOI di cui al D.M. n. 2491/2023 - Aut. 2023-535 sub 30);
 - per € 354.063,22= con il Fondo Complementare Regionale di cui al DGRT 994/2024, DD n. 21347 del 17/09/2024 e n. 27651 del 11/12/2024 (Aut. n. 2024-677);

Vista l'attestazione circa la compatibilità economica della spesa dell'intervento con il Piano degli Investimenti aziendale vigente, rilasciata dal Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Arch. Francesco Napolitano, conservata agli atti della struttura proponente;

Dato atto inoltre che i subappalti ad oggi autorizzati sono i seguenti:

- Determina Dirigenziale n. 2707 del 19/12/2024, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, autorizzazione all'impresa CASTELNUOVO LAVORI S.r.l. con sede in Prato, Via Roma n. 617/H5 P.IVA 02285500977, per "Lavorazioni di movimento terra", riconducibili alla categoria OG1 del D.P.R. 207/2010, per l'importo di € 42.135,15= oltre IVA, di cui € 7.846,40= per Oneri di Sicurezza ;
- Determina Dirigenziale n. 2711 del 20/12/2025, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, autorizzazione all'Impresa COSTRUZIONI DEL MEDITERRANEO SRL con sede in Afragola (NA), VII Traversa di Cinquie snc - P. IVA/Cod. Fiscale 08596701212, per l'esecuzione delle "opere strutturali in c.c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che, al fine di garantire la corretta qualità dell'opera, verranno forniti direttamente dall'appaltatrice, come da elenco prezzi allegato al contratto sotto la lettera A", afferenti la categoria OG1, per l'importo di € 104.820,85= IVA esclusa, di cui € 12.898,93= per Oneri di Sicurezza;

Viste:

- la PEC acquisita al prot. 12477 del 28/02/2025, agli atti d'ufficio, con la quale il subappaltatore COSTRUZIONI DEL MEDITERRANEO SRL ha comunicato a questa Stazione Appaltante la

volontà di recedere dal contratto di subappalto stipulato col Consorzio Stabile Medil Scpa ed autorizzato con la sopra citata Determina Dirigenziale n.2711 del 20/12/2024, dichiarando di non aver eseguito alcuna lavorazione;

- la successiva PEC acquisita al prot. 12719 del 03/03/2025, depositata agli atti d'ufficio, con la quale la Consorzata esecutrice, Italiana costruzioni Scarl, comunica che provvederà all'inoltro dell'istanza di autorizzazione per la nuova impresa subappaltatrice;

Vista:

- la PEC acquisita al Prot. n. 16144 del 17/03/2025 con la quale il Consorzio Stabile Medil ha inoltrato istanza di autorizzazione al subappalto a favore dell'impresa CRISTALDI GROUP Srls con sede a Cecina (LI), Via Curtatone n. 14 – P.IVA/Cod. Fiscale 018161504922, per lavori afferenti la categoria OG1, per l'importo di € 108.402,62= di cui € 13.194,00= per Oneri di Sicurezza ed ha trasmesso il contratto di subappalto, nel quale è specificato che le opere in subappalto: *“opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che al fine di garantire la corretta qualità dell'opera verranno forniti direttamente dall'appaltatrice”, come da elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera A.)* sono appaltate “a misura” (art. 4 del contratto di subappalto);
- la documentazione allegata alla richiesta che risulta incompleta delle dichiarazioni ex art.80 del D.lgs. 50/2016, mod. A2 bis, titolarità effettiva, dell'indicazione dei costi della manodopera, del DVR sottoscritto dai soggetti interessati, della nomina RSPP e del medico competente, degli attestati di formazioni dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, nonché di alcune clausole contrattuali che, con nota prot. n.18937 del 28/03/2025 il RUP ha chiesto di integrare;

Considerato:

- parte delle dichiarazioni (ex art.80 del D.lgs. 50/2016, mod. A2 bis, titolarità effettiva) non allegate all'istanza in questione erano comunque nella disponibilità della Stazione Appaltante in quanto inoltrate dall'Impresa per un'altra istanza di subappalto presentata nella medesima data;
- che con PEC acquisita al Prot. 20498 del 04.04.2025, in esito alla richiesta Prot. n. 18937 del 28/03/2025 trasmessa da questa Stazione Appaltante, (agli atti d'ufficio), l'appaltatore ha trasmesso:
 - le dichiarazioni integrative
 - uno specifico addendum al contratto di subappalto, con le seguenti clausole integrative:

Art. 2 Corrispettivo

- la quantificazione dei costi della manodopera, pari ad € 64.066,00= (art. 2.1);
- clausola con la quale le parti accettano che Stazione Appaltante non riconoscerà importi superiori a quelli contrattualmente stabiliti per l'esecuzione delle opere di cui alle lavorazioni di cui al Contratto principale (art. 2.2.);
- l'eventuale maggiore compenso pattuito con il subappaltatore – superiore al suddetto corrispettivo contrattualmente stabilito per l'esecuzione delle medesime lavorazioni - attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra il Consorzio ed il subappaltatore (art. 2.3);
- qualora le misure delle lavorazioni si discostino da quelle indicate nell'Allegato A) al contratto di subappalto, ciò attiene esclusivamente ai rapporti contrattuali/commerciali fra il Consorzio/Consorzata esecutrice ed il subappaltatore, ogni onere derivante da eventuali difformità sulle quantità/misure oggetto del contratto di subappalto non sarà in alcun modo posto a carico della Stazione Appaltante (art. 2.4);
- nella documentazione e certificazioni di rito (ad esempio: Certificato Esecuzione Lavori, ecc.) saranno indicati gli importi e entità di contratto (art. 2.5);

Art. 3 – Pagamenti –

3.1 – Il subappaltatore dichiara – limitatamente all'importo del 1° SAL, di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante.

3.2. Dal II SAL in poi, il subappaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 comma 13 del codice dei contratti, di volersi avvalere del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante; solo ed esclusivamente nel caso in cui il pagamento del SAL dovesse subire un ritardo superiore ai 60 giorni data SAL, il subappaltatore dichiara che intende rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, optando quindi per il pagamento da parte della Consortile Esecutrice.



In tal caso il subappaltatore dovrà esplicitare per scritto alla stazione appaltante la volontà di rinuncia al pagamento diretto, che sarà subordinata alla preventiva accettazione da parte della Stazione Appaltante;

Art. 4 – Clausola condizionale –

4.1 - Il presente contratto è condizionato, ai fini e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., all'autorizzazione da parte del Committente Principale e, qualora detta autorizzazione non sia concessa o revocata, il subappaltatore sin da ora rinuncia a qualsiasi richiesta o pretesa di risarcimento danni che dovessero derivare da tale eventualità.

- DVR firmato da tutti i soggetti interessati;
- nomina del RSPP e del medico competente;

Considerato:

- che la categoria prevalente - OG1 edifici civili e industriali è subappaltabile nei limiti del 50% dell'importo delle lavorazioni stesse;
- che, conseguentemente, il subappalto in oggetto rientra nei limiti sopra indicati;

Verificati pertanto positivamente gli atti allegati all'istanza di cui sopra ed alle successive integrazioni e riscontrata la regolarità della documentazione tutta nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto, altresì:

- che sono in corso le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso l'Agenzia delle Entrate e presso il Casellario Giudiziale;
- che le altre verifiche hanno avuto esito positivo, come risulta dalla documentazione depositata agli atti d'Ufficio;
- che il proponente RUP ha positivamente verificato l'idonea qualificazione della impresa CRISTALDI GROUP Srls ai sensi dell'art. 83 Dlgs 50/2016 per le lavorazioni da svolgere e la idoneità tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- che è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine speciale;
- il RUP dà atto che la documentazione attestante i requisiti ex art. 16 L.R. n. 38/2007 (attestati di adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute), non presente tra la documentazione integrativa inviata con PEC prot. n. 20498 del 04/04/2025, sarà prodotta dall'Impresa prima dell'entrata in cantiere;

Rilevato inoltre:

- che l'impresa subappaltatrice dichiara di essere iscritta nella "White List" della Prefettura di Livorno pur non essendo richiesta l'informazione prefettizia antimafia, prescritta dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., nei confronti dell'impresa in quanto l'importo dei lavori oggetto del subappalto è inferiore a € 150.000,00 e comunque non comprendono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012 s.m.i., come dichiarato nell'integrazione all'istanza di subappalto;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, salvo non si renda necessario prorogare tale termine per giustificati motivi;

Rilevato inoltre:

- che il subappaltatore rinuncia espressamente al pagamento diretto della Stazione Appaltante di parte delle prestazioni, optando per il pagamento diretto da parte della consortile esecutrice – Italiana Costruzioni Scarl – del 1° SAL, come specificato nella clausola aggiuntiva, art.3 Pagamenti - dell'addendum al contratto di subappalto, fermo restando che questa Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto al subappaltatore delle prestazioni maturate dal SAL n. 2;
- che l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante la fattura emessa dal subappaltatore debitamente quietanzata;
- di stabilire che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettera b) del D.Lgs 50/2016, pagherà direttamente il subappaltatore nel limite dell'importo massimo indicato nel contratto d'appalto specifico per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti eventuali importi ulteriori;

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto del recesso del contratto di subappalto dell'operatore economico CONSOZIO DEL MEDITERRANEO Srl di Afragola (NA), VII traversa di Cinquevie snc – 80021 Afragola (NA) P. IVA/Cod. Fiscale 08596701212, precedentemente autorizzato con Determina Dirigenziale n. 2711 del 20/12/2024, per l'esecuzione delle *“opere strutturali in c.c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che, al fine di garantire la corretta qualità dell'opera, verranno forniti direttamente dall'appaltatrice, come da elenco prezzi allegato al contratto sotto la lettera A”*, afferenti la categoria OG1, per l'importo di € 104.820,85= IVA esclusa, di cui € 12.898,93= per Oneri di Sicurezza, come da comunicazione Prot. n. 12477 del 28/02/2025;
- di autorizzare il subappalto all'impresa CRISTALDI GROUP Srl, richiesto con nota prot. 16144 del 17/03/2025., sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio per l'esecuzione delle *“opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che al fine di garantire la corretta qualità dell'opera verranno forniti direttamente dall'appaltatrice”*, come da elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera A.)”, categoria OG1, per l'importo di € 108.402,62= di cui € 13.194,00= per Oneri di Sicurezza ed € 64.066,00= per costi della manodopera;
- di revocare contestualmente l'autorizzazione al subappalto disposta con la Determina Dirigenziale n. 2711 del 20/12/2024 sopra indicata ;

Considerato che, qualora i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva, la stessa verrà annullata e ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Considerato che è necessario garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente ed avviare con urgenza le opere oggetto del subappalto;

Dato atto che la sottoscritta ing. Sara Allegranti, Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Prato, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento Ing. Riccardo Turchetti;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di prendere atto del recesso dal contratto di subappalto dell'operatore economico CONSORZIO DEL MEDITERRANEO Srl di Afragola (NA), VII traversa di Cinquevie snc – 80021 Afragola (NA) P. IVA/Cod. Fiscale 08596701212, precedentemente autorizzato con Determina Dirigenziale n. 2711 del 20/12/2024, per l'esecuzione delle *“opere strutturali in c.c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che, al fine di garantire la corretta qualità dell'opera, verranno forniti direttamente dall'appaltatrice, come da elenco prezzi allegato al contratto sotto la lettera A”*, afferenti la categoria OG1, per l'importo di € 104.820,85= IVA esclusa, di cui € 12.898,93= per Oneri di Sicurezza, come da comunicazione Prot. n. 12477 del 28/02/2025;
- 2) di autorizzare il subappalto all'impresa CRISTALDI GROUP Srl, richiesto con nota prot. 16144 del 17/03/2025., sulla base della documentazione acquisita agli atti d'Ufficio per l'esecuzione delle *“opere strutturali in c.a. con la sola esclusione della fornitura di ferro di armatura sagomato e del calcestruzzo che al fine di garantire la corretta qualità dell'opera verranno forniti direttamente dall'appaltatrice”*, come da elenco prezzi allegato al presente contratto sotto la lettera A.)”, categoria OG1, per l'importo di € 108.402,62= di cui € 13.194,00= per Oneri di Sicurezza ed € 64.066,00= per costi della manodopera;
- 3) di revocare contestualmente l'autorizzazione al subappalto disposta con la Determina Dirigenziale n. 2711 del 20/12/2024 sopra indicata ;

4) di dare atto che, come da clausola art.3 – Pagamenti- contenuta nell’addendum al contratto trasmesso con nota Prot. n. 20498 del 04.04.2025:

- 3.1 – il subappaltatore dichiara, limitatamente all’importo del 1° SAL, di rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante;
- 3.2. Dal II SAL in poi, il subappaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 13 del codice dei contratti, di volersi avvalere del pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante; solo ed esclusivamente nel caso in cui il pagamento del SAL dovesse subire un ritardo superiore ai 60 giorni data SAL, il subappaltatore dichiara che intende rinunciare al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, optando quindi per il pagamento da parte della Consortile Esecutrice.

In tal caso il subappaltatore dovrà esplicitare per scritto alla stazione appaltante la volontà di rinuncia al pagamento diretto, che sarà subordinata alla preventiva accettazione da parte della Stazione Appaltante;

5) di dare atto inoltre che:

- l'appaltatore ha l'onere di inviare a questa Stazione appaltante la fattura emessa dal subappaltatore debitamente quietanzata;
- l'appaltatore si impegna a corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza ed i costi della manodopera senza alcun ribasso ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.lgs 50/2016;

6) di stabilire che, nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti dei subappaltatori, la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, lettera b) del D.lgs 50/2016, pagherà direttamente al subappaltatore gli importi massimi contrattualizzati per le lavorazioni affidate in subappalto ed eseguite, non saranno riconosciuti eventuali importi ulteriori;

7) di prevedere che la presente autorizzazione verrà annullata in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva qualora, in esito dei controlli e delle verifiche sui requisiti del subappaltatore, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e alla/e impresa/e Subappaltatrice/i anche al fine dell'immediato allontanamento della/e stessa/e dal cantiere;

8) che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;

9) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 42, comma quarto, della LRT n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e l’urgenza di avviare le lavorazioni oggetto del presente subappalto;

10) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Azienda USL Toscana centro nella sotto sezione bandi di gara e contratti e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;

11) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

9) **di pubblicare** all'albo on-line ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

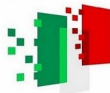
II DIRETTORE
S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Sara Allegranti



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero della Salute



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Toscana

